

Causa Saadi c. Italia – Grande Camera– sentenza 28 febbraio 2008 (ricorso n. 37201/06)

(constata che l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari alla citata disposizione)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 3 (*divieto di trattamenti inumani e degradanti*), 6, par. 1, (*diritto ad un equo processo*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 1 del Prot. n. 7 (*garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri*) CEDU da cittadino tunisino, secondo il quale l'esecuzione di un ordine di espulsione a suo carico verso la Tunisia lo avrebbe esposto al rischio di sottoposizione a trattamenti vietati dall'art. 3 Cedu e ad un diniego flagrante di giustizia, privando il nucleo familiare in Italia del suo sostegno. La censura relativa al diniego flagrante di giustizia si riferiva alle modalità con le quali il ricorrente sosteneva si fosse svolto in Tunisia a suo carico un processo in contumacia all'esito del quale era stato condannato alla reclusione per venti anni. Con il motivo di ricorso relativo all'art. 1 del Prot. n. 7 si asseriva che la misura di espulsione era stata adottata senza il rispetto delle garanzie stabilite dal suddetto articolo.

Il ricorrente, nell'imminenza della scadenza di un permesso di soggiorno sul territorio italiano, era stato arrestato e posto in detenzione provvisoria in quanto sospettato di reati tra cui il terrorismo internazionale. All'esito del giudizio di primo grado, egli veniva condannato, tra gli altri reati, per associazione a delinquere, anziché terrorismo internazionale come previsto in imputazione, ritenendo il giudice di primo grado non raggiunta la prova del fatto che il ricorrente e i suoi complici avessero deciso di tradurre la loro fede integralista in azioni violente con caratteristiche di atti di terrorismo. Nella sentenza di condanna era prevista l'espulsione, da effettuarsi una volta scontata la pena. In sede di appello, il ricorrente rendeva noto di aver appreso di essere stato condannato, l'11 maggio 2005, per appartenenza ad organizzazione terroristica, dal Tribunale militare di Tunisi, a venti anni di detenzione, con privazione dei diritti civili e sottoposizione a controllo amministrativo.

Il 4 agosto 2006, con atto del Ministro dell'interno, veniva disposta l'espulsione del ricorrente con la motivazione del « ruolo attivo » svolto dal ricorrente stesso in un'organizzazione di supporto di cellule integraliste islamiche in Italia e all'estero, nonché della sua pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. L'atto veniva convalidato dal giudice di pace e, l'11 agosto 2006, il ricorrente chiedeva asilo politico, allegando di essere stato condannato in Tunisia per motivi politici e di temere torture e rappresaglie politiche e religiose. La richiesta non veniva accolta e il ricorrente faceva istanza di sospensione della misura alla Corte EDU, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte che, il 5 ottobre 2006, in applicazione di tale disposizione, chiedeva al Governo italiano di disporre la sospensione dell'espulsione.

Il 6 ottobre 2006 veniva disposto un nuovo ordine di espulsione, questa volta verso la Francia, Paese dal quale il ricorrente giungeva in occasione dell'ultimo rientro in Italia, ordine che restava ineseguito.

A seguito di richiesta dello Stato italiano, il Ministero degli esteri tunisino faceva presente che le leggi della Tunisia garantiscono i diritti dei detenuti e assicurano processi equi, ricordando, inoltre, che la Tunisia aveva aderito a trattati e convenzioni internazionali in materia.

Il 29 marzo 2007, la Camera della Terza Sezione, alla quale il ricorso era stato assegnato, ha rimesso il caso alla Grande Camera, ai sensi dell'art. 30 CEDU, senza opposizione delle parti. Nel procedimento avanti la Grande Camera è stato autorizzato l'intervento del Regno Unito.

Diritto. Ad avviso della Corte, i divieti stabiliti dall'art. 3 CEDU hanno valore assoluto. Infatti, tale disposizione non prevede limitazioni a tali divieti, a differenza di quanto stabilito dalla maggior parte delle clausole stabilite dalla Convenzione, nè è suscettibile di deroga ai sensi dell'art. 15

CEDU (precedenti *Irlanda c. Regno Unito*, sentenza 8 gennaio 1978, e *Chahal c. Regno Unito*, sentenza 15 novembre 1996).

A fronte dell'assolutezza del divieto, la natura degli addebiti che possono essere mossi ai soggetti che si dolgono della violazione dell'art. 3 CEDU risulta irrilevante. Perciò, se è vero che né la Convenzione né i suoi Protocolli garantiscono il diritto di asilo e gli Stati parti della Convenzione, in base ad un consolidato principio di diritto internazionale, hanno il diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale e di disporre l'espulsione (precedenti *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Royaume-Uni*, del 28 maggio 1985, *Boujlifa c. Francia*, del 21 ottobre 1997), tuttavia, quest'ultimo provvedimento può comportare responsabilità ai sensi della Convenzione stessa. Ciò qualora sussistano reali e comprovati fatti che consentano di ritenere che un'espulsione esponga un soggetto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU nel paese di destinazione (precedenti, tra gli altri, *Soering c. Regno Unito* del 7 luglio 1989, *H.L.R. c. Francia*, del 29 aprile 1997, *Salah Sheekh c. Paesi Bassi* dell'11 gennaio 2007).

Ribadendo i principi enunciati nella sentenza *Chahal*, la Corte ha affermato che gli Stati parti della Convenzione, nel valutare l'eventualità dell'adozione di un provvedimento di espulsione, non possono mettere in bilanciamento il rischio che il soggetto da espellere sia sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU nel paese di destinazione con la pericolosità sociale del medesimo soggetto.

Nel riaffermare tale giurisprudenza, la Corte non ha accolto l'istanza che veniva dall'intervento del Regno Unito, con la quale si chiedeva di abbandonare la giurisprudenza adottata con l'arresto *Chahal* a causa dell'asserita rigidità dei principi cui si ispira. Tale giurisprudenza non consentirebbe agli Stati parti della Convenzione di eseguire provvedimenti di espulsione, nonostante che il terrorismo comprometta il diritto alla vita, il cui godimento è necessaria condizione preliminare per l'esercizio degli altri diritti garantiti dalla CEDU. Tanto più che da quest'ultima, secondo il Governo del Regno Unito, il diritto di asilo non è assicurato, essendo tutelato dalla Convenzione sullo Statuto dei rifugiati del 1951, che prevede che tale diritto non possa essere invocato laddove il soggetto da espellere sia responsabile di atti contrari ai principi delle Nazioni Unite.

Per ritenere reali e comprovati nella fattispecie i rischi di sottoposizione del ricorrente a trattamenti disumani nel paese di destinazione, la Corte ha fatto riferimento a rapporti di Amnesty International, Human Rights Watch e del Dipartimento di Stato americano concernenti la Tunisia, dai quali sono emerse pratiche di violazione dei diritti fondamentali.

Inoltre, la Corte ha ritenuto rilevante il fatto che il ricorrente fosse stato condannato in contumacia nel paese verso il quale avrebbe dovuto essere espulso e che non risulta la possibilità che, nella fattispecie, in tale paese possa essere disposta la riapertura del processo.

Non è stato accolto l'argomento della difesa del Governo italiano, secondo il quale il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti di prova in ordine al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani in Tunisia, Paese con il quale si presuppone vi sia una base comune di rispetto dei diritti fondamentali, considerata la sottoscrizione da parte dello stesso Paese di numerosi atti internazionali in materia. Ad avviso della Corte, infatti, la valutazione dell'effetto di protezione che deriva da trattati internazionali, norme interne e assicurazioni di tipo diplomatico non può essere teorica, ma va effettuata in concreto.

La Corte ha quindi constatato che la messa in esecuzione del provvedimento di espulsione comporterebbe violazione dell'art. 3 CEDU e non ha ritenuto di affrontare la questione se, in caso

di espulsione, sarebbero violati anche gli artt 6, 8 e 1 del Prot. n. 7, non dubitando che lo Stato italiano si conformerà alla pronuncia della Corte.

Inoltre, non rilevando alcun nesso causale tra la constatazione della violazione che potrebbe derivare dall'esecuzione dell'espulsione e i danni materiali allegati dal ricorrente, la Corte ha respinto le richieste di riparazione di tali danni, mentre, per i danni morali, ha ritenuto sufficiente riparazione la constatazione dell'eventuale violazione. Ha quindi concesso 8000 euro per spese giudiziarie.

Alla sentenza sono allegate le opinioni concordanti del Giudice Zupancic, nonché quella del Giudice Myer, condivisa dal Giudice Zagrebelsky.

Nella prima si nota che “la regola della prova dovrebbe essere un esercizio logico e non profetico”, con la conseguenza che, quando l'oggetto di un giudizio non è un fatto già accaduto, ma il rischio di una violazione, la formulazione di un apprezzamento probabilistico solo sulla base da informazioni acquisite non può perciò ritenersi supportata da elementi di prova. D'altro canto, nei casi di espulsione, gli Stati non possono ritenere che sia buona prova del proprio diritto all'espulsione stessa la notoria pericolosità di una persona, poiché scopo della Convenzione è proprio la protezione dell'individuo da “interessi” dell'Esecutivo o del Potere legislativo dei singoli Stati.

Nella seconda si rileva che non può esser consentito agli Stati di combattere il terrorismo a qualsiasi prezzo e che gli Stati medesimi non possono ricorrere a strumenti che minano proprio i valori che intendono difendere.